



**AVVISO 3/22**  
**Logistica, Spedizioni, Trasporti**

## AVVISO 3/22

### FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA DEL TERZIARIO **FOR.TE.**

*Promozione di Piani Aziendali, Settoriali e Territoriali di formazione  
continua  
Comparto Logistica, Spedizioni, Trasporti*

#### **1. Premessa e obiettivi del Fondo**

For.Te. è il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua del Terziario, costituito da Confcommercio, Confetra, CGIL, CISL e UIL, autorizzato con D.M. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 31.10.2002, per promuovere la formazione continua dei quadri, impiegati ed operai delle imprese aderenti. Opera nel rispetto delle proprie disposizioni statutarie e regolamentari ed in conformità con quanto previsto dall'Art. 118 comma 2 della Legge 388/2000, così come modificato dal D.Lgs. n. 150/2015, dall'Art. 48 della Legge 289/2002 e dall'art. 19 della Legge 2/2009, nonché dall'Art. 12 della Legge n. 241/1990.

Il finanziamento concesso da For.Te. è finalizzato alla realizzazione di Piani individuali, aziendali, settoriali, territoriali, che coinvolgano una pluralità di aziende anche di diverse categorie merceologiche, in coerenza con quanto previsto dalla Circolare n. 1 del 10 Aprile 2018 emanata dall'ANPAL "Linee Guida sulla gestione delle risorse finanziarie attribuite ai Fondi Paritetici Interprofessionali per la formazione continua" e dal relativo Regolamento Generale di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo del Fondo For.Te., approvato dall'Agenzia con Decreto n. 0000364 del 7/8/2019.

I Piani formativi sono finalizzati al consolidamento, all'aggiornamento ed allo sviluppo delle competenze dei lavoratori occupati nelle imprese aderenti a For.Te., per rispondere alle esigenze di occupabilità ed adattabilità, nonché alla crescita della capacità competitiva delle imprese.

I Piani formativi devono essere stati condivisi con accordi sottoscritti, nel rispetto di quanto previsto nel "Protocollo d'intesa per la condivisione dei piani formativi a valere sul Fondo For.Te." sottoscritto da Confcommercio, Confetra, CGIL, CISL e UIL in data 22 giugno 2020 e pubblicato sul sito istituzionale [www.fondoforte.it](http://www.fondoforte.it), nella sezione Avvisi attivi.

Per il funzionamento degli Avvisi emanati, il Consiglio di Amministrazione dispone del “Conto Generale”, costituito dalle risorse che affluiscono annualmente dai versamenti delle aziende aderenti, al netto:

- di una quota di risorse destinata alle spese di funzionamento del Fondo e delle risorse accantonate sui Conti individuali e di gruppo, attivati dalle aziende;
- dell’aggio INPS;
- del prelievo alla fonte dall’INPS, ai sensi dell’Art. 1 comma 722 della Legge 190/2014 (Legge Stabilità 2015).

## **2. Piani finanziabili dal presente Avviso**

Attraverso il presente Avviso, sono finanziabili i Piani riferiti esclusivamente al Comparto Logistica, Spedizioni e Trasporti.

Nei successivi punti vengono definite le modalità e le procedure di presentazione e di finanziamento dei Piani formativi.

Le Aziende Beneficiarie devono risultare aderenti a For.Te. per tutta la durata del Piano, fino alla conclusione della rendicontazione dei Piani finanziati.

I Piani formativi finanziati possono essere:

- Aziendali, finalizzati a soddisfare esigenze espresse da singole aziende, Gruppi di impresa e Consorzi;
- Territoriali, su base sub-regionale o regionale;
- Settoriali, a carattere regionale, multi-regionale e nazionale, per soddisfare fabbisogni formativi comuni alle aziende appartenenti alla stessa categoria merceologica. **I Piani Settoriali Nazionali, devono coinvolgere almeno 4 Regioni.**

Ciascun Piano formativo può riguardare una sola delle predette tipologie.

## **3. Struttura dei Piani Formativi e azioni finanziabili**

Un Piano formativo si identifica in un progetto organico dove siano previste una serie di attività tra loro coerentemente integrate e complementari:

- *Attività preparatorie, di accompagnamento e misure trasversali.* Tali attività possono riguardare: analisi di contesto, con specifico riferimento alle strategie di sviluppo definite in sede di concertazione regionale e nazionale; analisi della domanda; diagnosi e rilevazione dei bisogni formativi delle Aziende Beneficiarie e dei lavoratori e conseguente selezione dei partecipanti; definizione di competenze critiche ed emergenti; definizione di metodologie e modelli di

formazione continua; integrazione, scambio e condivisione di esperienze; altre attività di accompagnamento e propedeutiche alla realizzazione del Piano.

Il progetto formativo dovrà chiaramente prevedere, a livello di modulo, le conoscenze che i partecipanti dovranno aver acquisito e/o le competenze (distinte in conoscenze ed abilità), nonché le modalità e gli strumenti utilizzati per la valutazione e, infine, le attestazioni degli esiti che si prevede di rilasciare. Nel caso in cui il percorso formativo preveda l'acquisizione di competenze, sono obbligatorie idonee attività di valutazione, finalizzate al rilascio dell'attestazione/certificazione degli apprendimenti acquisiti.

- *Attività non formative*: progettazione di dettaglio; coordinamento e amministrazione del Piano; promozione delle attività e delle azioni del Piano; monitoraggio e valutazione delle attività e delle azioni del Piano; diffusione e trasferimento dei risultati, con specifico riferimento ai Piani Territoriali e Settoriali, anche Nazionali.
- *Attività di erogazione della formazione in forma individuale e/o collettiva*: realizzata sulla base dei contenuti, modalità, metodologie indicati nel Piano presentato al Fondo e negli eventuali aggiornamenti intervenuti successivamente. Sono comprese le attività di orientamento dei partecipanti e di bilancio delle competenze, in ingresso ed al termine dei percorsi formativi, la certificazione delle competenze e dei percorsi formativi.

Le modalità di erogazione della formazione, ammissibili, sono:

- Aula - Sessioni di formazione in ambiente strutturato (interno o esterno all'impresa);
- Seminari - Partecipazione a seminari o ad eventi di aggiornamento e scambio professionale, aziendali, interaziendali o esterni all'azienda;
- Action learning - Sessioni di apprendimento programmate centrate sui processi di lavoro;
- FAD - Attività di formazione a distanza on line (sincrona) o di autoformazione assistita (asincrona);
- Training on the job - Attività formative pianificate e organizzate per favorire l'acquisizione di competenze operative sul luogo di lavoro, insegnando ad utilizzare gli strumenti di lavoro tramite esperienza pratica, laboratori, etc.;
- Coaching - Attività formative realizzate, con il supporto di un coach, per sviluppare ed ottimizzare le competenze e le caratteristiche personali necessarie a mettere in atto una performance efficace, in relazione agli obiettivi assegnati al lavoratore.

In ogni Piano sono ammesse più modalità di erogazione della formazione, anche nel medesimo modulo.

La formazione erogata a distanza, in modalità sincrona o asincrona, deve essere supportata da un sistema informatico che effettui il tracciamento delle attività svolte e consenta la stampa dei relativi rapporti.

La formazione obbligatoria ai sensi dell'Art. 37 del D.Lgs. 81/2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) può essere prevista esclusivamente per le Aziende Beneficiarie che abbiano optato per il regime di aiuti di Stato "de minimis".

In ogni caso i Piani formativi non possono prevedere più del **50%** delle ore di formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, calcolata sul totale delle ore di formazione previste nel Piano delle sole aziende in “de minimis”. Nella “Guida alla presentazione dei Piani formativi 2022” vengono riportate le specifiche inerenti tale formazione.

Il singolo lavoratore può frequentare un massimo di 100 (cento) ore di formazione, in un uno o più moduli formativi previsti nel Piano. Tale requisito è oggetto di verifica da parte del Fondo, in sede di rendicontazione.

Il numero minimo dei partecipanti alla singola edizione di un modulo formativo, nel caso in cui sia stata prevista l'erogazione in forma “collettiva” è di 4 (quattro) lavoratori. Ai fini della validità dell'intervento e quindi dell'ammissibilità dei relativi costi, è necessario che almeno 3 (tre) lavoratori abbiano frequentato il 70% delle ore programmate.

In tutti i casi, si tratti di modalità individuale o collettiva, ai fini dell'ammissibilità dei relativi costi è necessario che il singolo lavoratore abbia frequentato almeno il 70% delle ore programmate a livello di edizione del singolo modulo.

#### **4. Finalità**

Le azioni formative ammesse a finanziamento (contenute nei progetti, parti integranti del Piano formativo) devono essere finalizzate:

- all'aggiornamento continuo;
- alla riqualificazione professionale;
- all'adeguamento e alla riconversione delle competenze professionali;
- alla promozione delle pari opportunità;
- alla promozione della qualità del servizio e alla soddisfazione del cliente.

For.Te. intende dare priorità alle azioni formative finalizzate all'acquisizione/adeguamento delle competenze professionali riferibili alle priorità indicate dal PNRR, quali:

- Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura - Obiettivo è promuovere la trasformazione digitale del Paese, sostenere l'innovazione del sistema produttivo.
- Rivoluzione verde e Transizione ecologica - Obiettivo è migliorare la sostenibilità e la resilienza del sistema economico e assicurare una transizione ambientale equa e inclusiva.
- Inclusione e Coesione - Obiettivo è facilitare la partecipazione al mercato del lavoro, anche attraverso la formazione, rafforzare le politiche attive del lavoro e favorire l'inclusione sociale.

#### 4.1 Tematiche formative

Le azioni formative devono far riferimento alle aree tematiche individuate di concerto con il Ministero del Lavoro, il cui elenco è riportato nella “Guida alla presentazione dei Piani formativi 2022”, parte integrante del presente Avviso.

### 5. Aziende Beneficiarie e Destinatari finali

#### 5.1 Regole generali

**Ciascuna azienda può beneficiare di un solo finanziamento nell’ambito del presente Avviso.**

Per partecipare all’Avviso le Aziende Beneficiarie devono aver già aderito a For.Te., operare esclusivamente nei settori Logistica, Spedizioni e Trasporti, e non risultare titolari di Conti Individuali Aziendali e Conti di Gruppo, o componenti di questi ultimi, fatto salvo quanto di seguito indicato in relazione ai Piani Territoriali e Settoriali (anche Settoriali Nazionali).

Tuttavia, qualora l’adesione sia stata espressa nei 3 (tre) mesi antecedenti la scadenza prevista al Punto 9 (adesione espressa, dunque, a partire dal 01 Luglio 2022), l’Azienda Beneficiaria potrà partecipare all’Avviso purché l’adesione risulti al Fondo al massimo entro la data di avvio delle attività formative indicata nella Dichiarazione di Avvio Attività (di seguito anche “DAA”). La partecipazione è comunque subordinata all’esito delle ulteriori verifiche previste dal Fondo che includono quelle condotte sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (di seguito anche “RNA”) per le aziende che abbiano optato per il regime “de minimis”(Regolamento (UE) n. 1407/2013).

I destinatari dell’attività formativa sono i lavoratori/lavoratrici dipendenti per i quali i datori di lavoro sono tenuti a versare il contributo di cui all’Art. 12 della Legge n.160/1975 e successive modificazioni.

Sono compresi gli apprendisti, i soci lavoratori delle cooperative ed i lavoratori a tempo determinato del settore pubblico (circ. INPS n.140/2012).

Per quanto riguarda gli apprendisti, la formazione professionalizzante prevista dal Piano formativo individuale declinato in base alla contrattazione collettiva, è finanziabile solo se gli apprendisti sono ricompresi in un Piano formativo che coinvolga anche lavoratori già qualificati.

Sulla base all’Art. 19, comma 7 della legge n.2/2009 e della delibera del CdA di For.Te. del 17/09/2009 sono ricompresi tra i beneficiari degli interventi formativi con esonero dal cofinanziamento privato, i lavoratori con contratto a collaborazione coordinata e continuativa ed i lavoratori sospesi o in cassa integrazione. In coerenza con la suddetta delibera e in ragione delle sopravvenute novità legislative, sono altresì ammessi con esonero dal cofinanziamento privato, i lavoratori ammessi alle prestazioni del Fondo di integrazione salariale di cui all’articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Sono altresì escluse dall'obbligo del cofinanziamento le aziende che abbiano optato per il regime "de minimis" (Regolamento (UE) n 1407/2013).

Il cofinanziamento privato non è altresì richiesto in relazione:

- a) ai lavoratori in possesso dei requisiti per esercitare il diritto di precedenza e ai lavoratori assunti con contratto a termine, anche a fronte di intensificazione stagionale e/o ciclica dell'attività in seno ad aziende ad apertura annuale che, nell'ambito dei dodici mesi precedenti la presentazione del piano, abbiano lavorato alle dipendenze di aziende aderenti al Fondo;
- b) ai lavoratori dei territori che siano stati interessati da una dichiarazione dello stato di emergenza adottata nell'ambito dei trentasei mesi precedenti la presentazione del Piano;
- c) ai lavoratori delle Province di l'Aquila, Pescara, Teramo, Rieti, Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Perugia, Terni, e dei Comuni di Barano, Casamicciola, Forio, Ischia, Lacco Ameno, Serra Fontana, colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.

I lavoratori di cui alle precedenti lettere a), b) e c) possono essere destinatari dell'attività formativa anche durante i periodi di disoccupazione.

## **5.2 Regole specifiche per i Piani Aziendali, Territoriali e Settoriali (anche Settoriali Nazionali)**

Ai fini della partecipazione ad un Piano Aziendale, sono ammesse le imprese aventi un organico da 51 a 249 dipendenti purché, come sopra specificato, non titolari di CIA o componenti di un CdG.

Tale previsione vale anche per i Consorzi di imprese costituiti ai sensi dell'Art. 2602 del Codice Civile e per i Gruppi di imprese; in questi casi, il numero dei dipendenti è calcolato sulla base del numero di ogni azienda facente parte il Consorzio o il Gruppo.

Solo per i Piani formativi Territoriali e Settoriali (anche Settoriali Nazionali) in sede di presentazione deve essere inserito un numero di Aziende Beneficarie pari al 30% di quelle previste. L'ulteriore 70% dovrà essere inserito dopo la sottoscrizione della Convenzione. Si specifica che ai fini della concessione del finanziamento le Beneficarie dovranno aver terminato inderogabilmente le attività formative entro la Dichiarazione di Termine Attività (di seguito anche "DTA").

Solo successivamente alla pubblicazione sul sito istituzionale del Fondo delle Graduatorie dei Piani finanziati, le aziende titolari di un Conto Individuale Aziendale o di un Conto di Gruppo possono comunicare al Fondo, utilizzando l'apposito modello pubblicato sullo stesso sito, la volontà di aderire al Piano Territoriale e Settoriale (anche Settoriale Nazionale) finanziato. La partecipazione è consentita attraverso le risorse accantonate sul proprio Conto, specificando l'entità dell'apporto.

## 6. Presentatori ed Attuatori

Il Piano formativo può essere presentato ed attuato dai Soggetti indicati ai successivi Punti.

Si ribadisce, come specificato al Punto 5, che non sono ammesse al presente Avviso le aziende titolari di Conto Individuale Aziendale o di Gruppo, o comunque coinvolte in questi ultimi, fatto salvo quanto previsto al precedente Punto 5.2 in relazione ai Piani formativi Territoriali e Settoriali (anche Settoriali Nazionali), quarto paragrafo.

### 6.1 Piani Aziendali

Possono presentare i Piani Aziendali le aziende aventi codice ATECO presente nella tabella relativa al Comparto Logistica, Spedizioni e Trasporti pubblicata sul sito istituzionale del Fondo, nella pagina dedicata all'Avviso 3/22 della sezione "Avvisi Attivi".

In particolare, possono presentare Piani Aziendali:

- a) Datori di lavoro per i propri dipendenti, la cui adesione sia già stata comunicata dall'INPS al Fondo alla data di presentazione della domanda di finanziamento, fatto salvo quanto specificato al terzo paragrafo del Punto 5.1;
- b) Conorzi di imprese, costituiti ai sensi dell'Art. 2602 del Codice Civile, per i propri lavoratori/lavoratrici o per quelli/e delle imprese consorziate, la cui adesione sia già stata comunicata dall'INPS al Fondo alla data di presentazione della domanda di finanziamento, fatto salvo quanto specificato al terzo paragrafo del Punto 5.1;
- c) Gruppi di imprese: la Capogruppo per i propri lavoratori/lavoratrici o per quelli dell'intero Gruppo ovvero per una delle società costituenti il Gruppo, la cui adesione sia già stata comunicata dall'INPS al Fondo alla data di presentazione della domanda di finanziamento, fatto salvo quanto specificato al terzo paragrafo del Punto 5.1.

Possono altresì presentare ed attuare i Piani Aziendali gli Enti formativi in possesso dei requisiti di cui al successivo Punto 6.1.1, lett. b) e c). Gli Enti formativi in possesso dei requisiti previsti possono presentare ed attuare Piani formativi in ATI/ATS costituiti secondo le modalità previste al Punto 6.1.1, lett. d).

Nel caso in cui il Presentatore ed Attuatore del Piano Aziendale sia un Ente formativo, quest'ultimo deve essere delegato dall'Azienda Beneficiaria, mediante apposita dichiarazione in autocertificazione redatta secondo il Modello reso disponibile dal Fondo.



### **6.1.1 Requisiti dei Soggetti Attuatori (erogatori della formazione) anche nel caso in cui siano Presentatori del Piano**

Possono attuare i Piani Aziendali:

- a) Strutture interne alle aziende, ove esistenti;
- b) Soggetti accreditati dalle Regioni per lo svolgimento di attività di formazione finanziata, purché la Regione presso la quale il soggetto è accreditato coincida con la Regione coinvolta nel Piano formativo presentato;
- c) Soggetti in possesso della Certificazione di qualità in base alla norma UNI EN ISO 9001:2015 settore EA37;
- d) ATI/ATS, costituite tra i soggetti di cui alle precedenti lettere, con la presenza di non più di un soggetto per ciascuna lettera.

È in ogni caso esclusa la possibilità di inserire ulteriori Soggetti Attuatori dopo la presentazione e l'approvazione del Piano formativo, fatto salvo il ricorso alla deroga al divieto di delega, nei limiti di quanto previsto al successivo Punto 10 lettera b).

### **6.2 Piani Territoriali e Settoriali (ad esclusione dei Piani Settoriali Nazionali)**

#### **6.2.1 Requisiti dei Soggetti Presentatori ed Attuatori dei Piani Territoriali e Settoriali (ad esclusione dei Piani Settoriali Nazionali)**

Nei Piani Territoriali e Settoriali il Soggetto Presentatore coincide sempre con il Soggetto Attuatore.

I Piani Territoriali e Settoriali (ad esclusione dei Piani Settoriali Nazionali) possono essere presentati e realizzati da:

- a) Soggetti iscritti nell'elenco degli organismi di formazione accreditati in una delle Regioni Italiane per la formazione continua, purché la Regione presso la quale il soggetto è accreditato coincida con la Regione coinvolta nel Piano formativo presentato. Nel caso di Piani settoriali che coinvolgano più di una Regione ma che non si configurino come Piani Settoriali Nazionali, i soggetti dovranno costituirsi in ATI/ATS, come previsto dalla successiva lett. b), qualora non risultino in possesso di accreditamento in tutte le Regioni coinvolte nel Piano;
- b) ATI/ATS, costituite al massimo tra tre soggetti, di cui alla precedente lettera a);
- c) Consorzi già costituiti tra Enti formativi di cui alla lett. a), i cui componenti potranno presentare Piani formativi esclusivamente in forma aggregata.
- d) ATI/ATS, costituite al massimo tra un Ente di cui all'Art. 1 della Legge 40/87 riconosciuto dal Ministero del Lavoro, ed un Ente di cui alla precedente lett. a).

**I suddetti soggetti devono essere delegati dalle Aziende Beneficarie mediante apposita dichiarazione in autocertificazione redatta secondo il Modello reso disponibile dal Fondo.**

### **6.3 Piani Settoriali Nazionali**

#### **6.3.1 Requisiti dei Soggetti Presentatori ed Attuatori dei Piani Settoriali Nazionali**

I Piani Settoriali Nazionali devono coinvolgere **almeno 4 (quattro) Regioni**.

Nei Piani Settoriali Nazionali il Soggetto Presentatore coincide sempre con il Soggetto Attuatore.

Possono presentare e realizzare i Piani Settoriali Nazionali i seguenti soggetti:

- a) Gli Enti di cui all'Art. 1 della Legge n. 40/1987 riconosciuti dal Ministero del Lavoro;
- b) ATI/ATS tra soggetti iscritti nell'elenco degli organismi di formazione accreditati dalle Regioni Italiane per la formazione continua, purché gli accreditamenti dei soggetti costituenti l'ATI/ATS afferiscano a tutte le Regioni coinvolte nella formazione prevista dal Piano;
- c) Soggetti in possesso di accreditamenti rilasciati da Soggetti pubblici nazionali o Enti terzi internazionali, per lo svolgimento dell'attività formativa di natura specialistica su tutto il territorio Nazionale. Non rientra in tale previsione la Certificazione di qualità in base alla norma UNI EN ISO 9001:2015;
- d) Consorzi già costituiti tra Enti formativi i cui componenti siano in possesso dell'accREDITAMENTO rilasciato dalle Regioni, purché tali accreditamenti afferiscano a tutte le Regioni coinvolte nella formazione prevista dal Piano.

**I suddetti soggetti devono essere delegati dalle Aziende Beneficarie mediante apposita dichiarazione in autocertificazione redatta secondo il Modello reso disponibile dal Fondo.**

#### **6.4 Soggetti Attuatori – Regole generali**

Tutti i Soggetti Attuatori, anche nel caso in cui il Presentatore e l'Attuatore coincidano, vengono delegati dalle Aziende Beneficarie attraverso l'Allegato B (dichiarazione sostitutiva di atto notorio), quali partner di progetto per la realizzazione di attività indicate nel formulario di presentazione del Piano formativo.

Nel caso dei Piani Territoriali e Settoriali (anche Settoriali Nazionali), il Soggetto Presentatore/Attuatore non può essere beneficiario degli interventi formativi.

In fase di presentazione del Piano è possibile prevedere l'aggregazione di ulteriori Soggetti Attuatori nel numero e secondo le specifiche sopra indicate, attraverso la costituzione di una ATI/ATS, mentre è in ogni caso esclusa la possibilità di inserire ulteriori Soggetti Attuatori dopo la presentazione e l'approvazione del Piano formativo, fatto salvo il ricorso alla deroga al divieto di delega, nei limiti di quanto previsto al successivo Punto 10 lettera b).

Attività previste nel Piano formativo possono essere svolte anche da consorziati e associati qualora il soggetto proponente sia il consorzio o l'associazione di appartenenza. Viene altresì considerato partner l'impresa controllata ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile dal soggetto proponente.

Il Soggetto Presentatore del Piano è obbligato ad indicare in sede progettuale le imprese controllate alle quali intende affidare parti dell'attività progettuale, dando dimostrazione, su richiesta degli Organi di controllo, dell'effettiva esistenza del controllo.

Ne consegue che nell'ambito del Piano ed in relazione al finanziamento concesso da For.Te. finalizzato alla realizzazione dello stesso:

- a) il rapporto tra tali Soggetti non è configurabile come delega a terzi ed è assimilabile ad un mandato senza rappresentanza. Il Soggetto Presentatore rimane, comunque, unico interlocutore responsabile nei confronti dell'Amministrazione finanziatrice;
- b) in quanto partecipanti diretti all'attività, oltre al Presentatore, anche Beneficiari, Attuatore, partner, consociati, associati ed imprese controllate operano nella logica delle Unità di Costo Standard (UCS), senza possibilità di ricarichi.

In caso di ATI/ATS, il soggetto capofila è l'interlocutore diretto del Fondo, responsabile nei confronti dell'Amministrazione finanziatrice del finanziamento accordato, in via solidale con gli altri componenti l'Associazione Temporanea.

For.Te., in ogni caso, rimane soggetto terzo e quindi estraneo ai rapporti giuridici instaurati tra i diversi soggetti coinvolti, a seconda della tipologia del Piano.

## 7. Durata delle azioni

La durata massima di un Piano di Tipologia Aziendale è di **18 mesi**.

La durata massima di un Piano di tipologia Territoriale o Settoriale (anche Settoriale Nazionale) è di **24 mesi**.

Ai fini delle attività di controllo esercitate dal Fondo, viene considerata la durata in mesi indicata nel formulario di candidatura e le date di inizio e fine delle attività indicate nella DAA (Dichiarazione di Avvio Attività), fatta salva la conclusione anticipata delle attività.

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo può autorizzare una proroga del termine delle attività indicato nella DAA, solo dietro esplicita e giustificata richiesta da parte del Soggetto Presentatore, nei termini e con le modalità precisate nel relativo Regolamento promulgato dal Consiglio di Amministrazione in data 13/6/2017 e pubblicato sul sito web del Fondo, [www.fondoforte.it](http://www.fondoforte.it).

La durata della proroga, salvo casi eccezionali previsti nel suddetto Regolamento, non potrà superare i 6 (sei) mesi.

Non saranno prese in considerazione richieste di proroga che pervengano nei 2 (due) mesi antecedenti il termine dichiarato nella DAA (Dichiarazione di Avvio Attività).

Nel caso in cui sia stata accordata una seconda anticipazione, non potranno essere concesse proroghe alle scadenze previste per la fine delle attività e per la presentazione della rendicontazione finale, come specificato al successivo Punto 15.

Dalla comunicazione di fine attività, ai sensi dell'Art. 6 comma 9 del Regolamento del Fondo, decorrono 60 (sessanta) giorni per la presentazione del rendiconto finale, nel rispetto del Piano finanziario presentato, dei criteri di ammissibilità e delle regole previste dal "Vademecum di gestione e di rendicontazione dei Piani formativi 2022" (di seguito anche "Vademecum 2022").

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo può autorizzare una proroga della scadenza per la presentazione della rendicontazione finale, solo in casi eccezionali e per comprovate esigenze, nei termini e con le modalità precisate nel relativo Regolamento promulgato dal Consiglio di Amministrazione in data 13/6/2017 e pubblicato sul sito web del Fondo, [www.fondoforte.it](http://www.fondoforte.it).

Tranne casi eccezionali, previsti nel suddetto Regolamento, la durata della proroga non potrà superare i 30 (trenta) giorni.

Non saranno prese in considerazione proroghe pervenute al Fondo nei 30 (trenta) giorni antecedenti il termine previsto per la rendicontazione.

Tutte le richieste di proroga dovranno essere redatte su carta intestata, firmate dal legale rappresentante del soggetto presentatore, recare la data, indirizzate al Consiglio di Amministrazione del Fondo e trasmesse esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo [direzione@pec.fondoforte.it](mailto:direzione@pec.fondoforte.it)

## **8. Risorse stanziare e finanziamento dei Piani Aziendali, Territoriali e Settoriali (anche Settoriali Nazionali)**

### **8.1 Risorse stanziare**

Allo scopo di sostenere le azioni previste dai Piani Formativi finanziabili attraverso il presente Avviso, sono stanziare risorse complessive pari ad **€ 4.000.000,00 (quattromilioni/00)**.

### **8.2 Finanziamenti – Importi massimi**

Il finanziamento concesso per ogni Piano formativo Territoriale e Settoriale, anche Nazionale, non potrà superare il valore massimo di **€ 200.000,00 (duecentomila/00)**.

Il finanziamento per ogni Piano formativo Aziendale non potrà superare euro **€ 100.000,00 (centomila/00)**, sulla base della tabella di seguito riportata:

<b>Classi dimensionali Azienda</b>	<b>Soglie di finanziamento</b>
Da 51 a 100 dipendenti	70.000,00 €
Da 101 a 149 dipendenti	80.000,00 €
Da 150 a 249 dipendenti	100.000,00 €

Per la determinazione della classe dimensionale dell'azienda sarà preso in considerazione il numero dei dipendenti per i quali l'azienda versa il contributo dello 0,30% a For.Te. al momento della scadenza del presente Avviso. In caso di slittamento della scadenza, si terrà conto in ogni caso della data riportata al Punto 9 del presente Avviso.

Le aziende sono, comunque, tenute a presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Allegato B) nella quale deve essere indicato il numero dei dipendenti che sarà, in ogni caso, confrontato dall'applicativo con quanto risulta dai dati forniti dall'INPS disponibili.

In caso di discordanza tra il dato relativo al personale riportato nella suddetta dichiarazione sostitutiva e il dato inseriti nel formulario, il Fondo terrà conto del dato dichiarato.

Per quanto riguarda i lavoratori stagionali il loro numero dovrà essere espresso sulla base delle ULA (unità lavorative annue) riferite all'anno precedente, rispetto a quello della presentazione.

**Le dichiarazioni rese dalle aziende sul numero dei dipendenti, laddove non coincidenti con quelli in possesso del Fondo sulla base dei dati forniti dall'INPS, possono essere oggetto di puntuale verifica da parte del Fondo nell'ambito dei controlli previsti dal "Regolamento Generale di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo" approvato dall'ANPAL e pubblicato sul sito istituzionale del Fondo.**

### **8.3 Importi massimi richiedibili per tipologia di Piani in applicazione del Sistema di rating**

Il Fondo ha varato nel 2021 il "Sistema di rating applicato ai soggetti erogatori della formazione".

Gli elenchi degli Enti qualificati 2022, sono pubblicati sul sito istituzionale del Fondo, [www.fondoforte.it](http://www.fondoforte.it).

Il sistema sviluppato si propone di:

1. misurare e valutare periodicamente le attività svolte dai Soggetti attuatori, permettendo un confronto tra gli stessi e sulla base delle prestazioni più caratterizzanti;
2. promuovere una cultura della misurazione dei risultati, intesa come miglioramento delle performance;
3. stimolare la crescita della qualità complessiva del sistema di gestione connesso alle progettualità di formazione continua.

Il Sistema di rating, proprio in quanto volto a valutare l'affidabilità del Soggetto Attuatore e la sua capacità di gestire le risorse finanziarie assegnate dal Fondo, si configura quale accreditamento di

secondo livello. Agli *score* ottenuti per le tipologie di Piano previste e alle relative classi di rating si associa, così come emerge dalla tabella in allegato al presente Avviso (Allegato 1) e parte integrante dello stesso, l'importo di finanziamento massimo richiedibile a valere sul presente Avviso. Resta ovviamente ferma la necessità di garantire il rispetto degli ulteriori limiti e condizioni previsti dall'Avviso, con specifico riferimento al possesso dei requisiti, per le diverse tipologie di Piani, così come indicati ai Punti 6.1.1, 6.2.1 e 6.3.1 e agli importi massimi di finanziamento per Piano definiti al Punto 8.2.

Di seguito, si dettagliano alcune regole generali in applicazione del Sistema di rating adottato:

- a) Gli Enti qualificati dovranno far riferimento, ai fini della presentazione, allo *score* ottenuto sulle due tipologie di Piani (Aziendali e Territoriali/Settoriali Nazionali) ai fini dell'individuazione degli importi massimi richiedibili, distintamente definiti e non cumulabili. Nel caso in cui su una delle due tipologie l'Ente non risulti qualificato, potrà sulla stessa comunque presentare un Piano.
- b) Nel caso di Piani Aziendali, ad erosione degli importi massimi richiedibili, saranno conteggiati anche i finanziamenti richiesti in cui l'Ente qualificato risulti solo Soggetto Attuatore e non Soggetto Presentatore del Piano.
- c) In caso di Piano formativo presentato/attuato da Enti costituiti in ATI/ATS, il valore complessivo del finanziamento richiesto concorrerà contestualmente ad erodere il massimale di finanziamento richiedibile, specifico per la tipologia di Piano, da ciascuno dei componenti dell'ATI/ATS.

I Consorzi e gli Enti di cui all'Art. 1 della Legge 40/87 riconosciuti dal Ministero del Lavoro, dovranno rendere apposita dichiarazione, sulla base del format che il Fondo metterà loro a disposizione.

Non potranno partecipare all'Avviso gli Enti sospesi o esclusi, a seguito della valutazione condotta dal Fondo, dal Sistema di rating per l'annualità 2022.

Gli importi riportati nella tabella (Allegato 1) associati alle classi di punteggio e al rating attribuiti, potranno essere modificati da For.Te., anche all'esito della fase di sperimentazione del nuovo Sistema.

### **9. Scadenze per la presentazione dei Piani formativi**

I Soggetti Presentatori possono far pervenire i Piani a For.Te. entro la scadenza del **27 ottobre 2022, ore 18:00.**

La trasmissione del Piano e di ogni altro atto e documento allo stesso associato dovrà avvenire esclusivamente attraverso l'applicativo informatico (di seguito anche "Piattaforma") messo a disposizione dal Fondo.

La trasmissione e/o consegna del Piano e degli atti e documenti allo stesso associati con modalità diverse (ad es.: modalità cartacea, via PEC, od altri mezzi), comporterà l'automatica esclusione del Piano dalla procedura.

È, in ogni caso, responsabilità del Soggetto Presentatore l'invio tempestivo e completo di quanto richiesto entro il termine perentorio indicato, tenuto conto che la Piattaforma non accetta la presentazione di Piani formativi dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione.

#### 10. Costi ammissibili

I costi ammissibili nel preventivo finanziario e nel rendiconto di ciascun Piano comprendono le seguenti spese, articolate in Macrovoce e dettagliate nel "Vademecum 2022", reperibile sul sito istituzionale nella pagina dedicata all'Avviso e nell'Area riservata.

- a) **Accompagnamento (azioni propedeutiche, misure trasversali):** ideazione e progettazione, indagini di mercato, analisi e ricerca, analisi dei fabbisogni e selezione dei partecipanti, sistema di monitoraggio e valutazione, azioni di informazione e promozione tra le aziende (per i soli Piani di tipologia Territoriale o Settoriale (anche Settoriale Nazionale)), pubblicazioni per diffusione dei risultati. I costi relativi alla voce "Ideazione e progettazione" saranno riconosciuti dal Fondo in rapporto al finanziamento richiesto, nella misura specificata nel "Vademecum 2022".
- b) **Attività formativa:** costi relativi alle docenze, coordinamento, tutoraggio e relative spese di viaggio, di vitto e di alloggio; materiale didattico e di consumo; aule e attrezzature didattiche, anche per la FaD; verifiche intermedie e finali; materiali, forniture e servizi direttamente connessi all'erogazione della formazione, rapportati alla quota di effettivo utilizzo nel Piano; spese inerenti alle attività di orientamento, bilancio e certificazione delle competenze. **Nel caso siano previste attività formative che richiedono il ricorso ad attività specialistiche, il Soggetto Presentatore potrà delegare strutture terze entro il limite del 30% del contributo di For.Te., solo previa autorizzazione del Fondo.**
- c) **Costi relativi ai partecipanti:** i costi di cui alla **Macrovoce 3**, comprendono la retribuzione partecipanti ed eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio dei lavoratori in formazione, **che non si trovino in regime di sospensione.**

I costi esposti nella Macrovoce, concorrono esclusivamente alla quota di cofinanziamento delle imprese al Piano formativo, se dovuta in base al regime di aiuti di Stato prescelto.

*Ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1084, che modifica il Regolamento (UE) 651/2014, sono ammessi a finanziamento i costi di alloggio del personale docente e dei partecipanti alla formazione ed altri costi direttamente collegati alla formazione: "i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione".*

- d) **Spese generali di funzionamento e gestione:** personale amministrativo e di segreteria, direttore del Piano, attrezzature non didattiche, reti telematiche, spese di viaggio e di vitto del

personale non docente, spese relative ad immobili per la gestione del Piano, fidejussione, atti notarili e revisore contabile.

I costi ammissibili a finanziamento in relazione al Piano formativo vengono determinati, sia a preventivo che a consuntivo, dall'applicazione delle Unità di Costi Standard (di seguito anche "UCS"), dettagliate nel "Vademecum 2022", secondo il metodo misto, che considera gli elementi di processo e di risultato.

**La formula applicata in presentazione del Piano è la seguente:**

Valore del finanziamento = € 160,48 \* ore previste nel Piano + € 193,45 \* numero lavoratori in formazione

**La formula applicata ai fini della rendicontazione del Piano è la seguente:**

Finanziamento totale = € 160,48 \* ore realizzate nel Piano + € 193,45 \* numero lavoratori formati

A consuntivo, l'importo risultante dall'applicazione delle predette UCS corrisponderà a quello effettivamente rendicontabile dal Soggetto Presentatore, considerato che il finanziamento del Piano non può generare margini di profitto.

Nel caso dei Piani Aziendali, il valore complessivo delle **Macro voci 1 e 4** del Piano finanziario non può superare il 30%.

Nel caso dei Piani Territoriali e Settoriali (anche Settoriali Nazionali), il valore complessivo delle **Macro voci 1 e 4** del Piano finanziario non può superare il 35%.

I massimali di spesa riconosciuti, le condizioni da rispettare per l'ammissibilità ed il riconoscimento dei costi sostenuti per l'esecuzione del Piano formativo sono disciplinate nel sopra menzionato "Vademecum 2022". Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati sul sito Istituzionale del Fondo e nell'Area Riservata dello stesso.

Le spese del Piano devono essere certificate da un Revisore contabile iscritto all'Albo dei revisori o da una Società di Revisione iscritta nell'apposito Registro.

#### **11. Cofinanziamento privato obbligatorio**

For.Te. non finanzia il costo dei lavoratori/lavoratrici in formazione, che potrà tuttavia costituire quota di cofinanziamento da parte delle Aziende Beneficarie che abbiano optato per il regime di aiuti ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014.

Qualora l'obbligo di cofinanziamento da parte delle Aziende Beneficarie che optino per tale regime non fosse rispettato, il Fondo si riserva di riparametrare il finanziamento concesso a beneficio della singola azienda, fino alla revoca del finanziamento stesso.



**Sono esonerate dall'obbligo del contributo privato obbligatorio le aziende che abbiano optato per il Regime "de minimis", ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 ed i lavoratori espressamente indicati al precedente Punto 5.**

Nel caso dei Piani Territoriali e Settoriali (anche Settoriali Nazionali), l'eventuale revoca imputabile a singole Aziende Beneficiarie, non comporta la revoca del finanziamento del Piano, ma la riparametrazione dello stesso.

## 12. Regime di aiuti di Stato

I contributi previsti dall'Avviso a valere sulle risorse stanziare per il funzionamento dell'Avviso, sono assoggettati ad uno dei seguenti regolamenti comunitari, sulla base della scelta effettuata dalle Aziende Beneficiarie in sede di presentazione del Piano, secondo quanto previsto dal *regime di aiuti: "Fondi interprofessionali per la formazione continua – Regolamento per la concessione di aiuti alle imprese per attività di formazione continua in esenzione ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014"* – SA 40411, approvato con D.D. 27/Segr. D.G./2014 del 12.11.2014 e successivo D.D. 96/Segr. D.G./2014 del 17.12.2014 di modifica – Direzione Generale per le Politiche Attive, i Servizi per il lavoro e la Formazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – comunicato alla Commissione Europea attraverso il sistema di notifica elettronica della Commissione (SANI) – Numero identificativo del regime di aiuti 83883:

- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato sulla G.U.U.E. L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti (tra cui gli aiuti alla formazione)

compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, in vigore dal 1° luglio 2014 fino al 31 dicembre 2020. L'applicazione del predetto Regolamento (UE) n. 651/2014 è esclusa per le aziende che non rientrano nel campo di applicazione disciplinato nell'Art. 1 del Regolamento. In particolare sono esclusi i finanziamenti in favore di imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea che ha dichiarato un aiuto illegale ed incompatibile con il mercato comune, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali; sono altresì escluse le imprese in difficoltà, come definite nel Punto 18 dell'Art. 1 del medesimo Regolamento (UE) n. 651/2014, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali.

L'opzione per il Regolamento (UE) n. 651/2014 comporta, tra l'altro, il rispetto della disciplina degli aiuti alla formazione prevista nell'Art. 31 del Regolamento. Si applicano *le intensità massime di aiuto stabilite nell'Art. 31 del predetto Regolamento*, aumentate nelle misure previste al Punto 4, lettere a) e b) ed al Punto 5 del medesimo articolo.

- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 Dicembre 2013, pubblicato sulla G.U.U.E. L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del

Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" fino al 31 Dicembre 2020.

Le Aziende Beneficiarie della formazione nei Piani formativi candidati, devono optare espressamente per il Regolamento comunitario da applicare, tenendo presente il relativo termine di vigenza. L'opzione deve essere effettuata dalle Aziende Beneficiarie nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta secondo il Modello "Allegato B" e nel formulario di candidatura del Piano.

L'opzione espressa dall'azienda **deve risultare identica in entrambi gli atti** sopra richiamati così come identica dovrà risultare, nel caso del Regolamento (UE) n. 651/2014, la percentuale di Contributo Privato Obbligatorio indicata. In caso contrario il Fondo considererà, ai fini dell'ammissione alla valutazione, quanto dichiarato nell'Allegato B e disporrà, in caso di successiva approvazione del Piano formativo, la relativa modifica nell'applicativo informatico di monitoraggio, fermo restando il necessario rispetto delle condizioni previste dal Regolamento scelto.

Attraverso la compilazione della dichiarazione sostitutiva, contenente l'opzione prescelta in relazione al Regolamento comunitario da applicare, il Soggetto altresì dichiara di aver preso visione del Regolamento e di rispettare le condizioni dallo stesso previste.

In caso di approvazione del Piano formativo, le Aziende Beneficiarie non potranno, in nessun caso, richiedere successivamente la modifica dell'opzione espressa in sede di presentazione per uno dei Regolamenti comunitari.

Nel caso in cui l'Azienda Beneficiaria opti per il regime di aiuti "de minimis", la stessa dovrà inoltre attestare, nella predetta dichiarazione, che i contributi pubblici ricevuti negli ultimi tre esercizi finanziari utilizzati a scopo fiscale, compreso quello in corso, consentano l'applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013.

Nella stessa dichiarazione l'Azienda Beneficiaria deve, altresì, indicare l'importo di tutti i contributi pubblici ricevuti nei predetti tre esercizi finanziari, indipendentemente dalle unità locali o unità produttive per le quali i contributi sono stati ricevuti. Nella determinazione dell'importo occorre tener conto, qualora se ne configuri la presenza, dei contributi pubblici ricevuti da tutte le entità costituenti la "Impresa Unica" così come definita dall'Art. 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013.

Nel caso dei Piani Territoriali e/o Settoriali, anche Nazionali, il Soggetto Presentatore/Attuatore è tenuto a raccogliere e a caricare nell'applicativo informatico la dichiarazione in autocertificazione (Allegato B), contenente indicazione sull'opzione selezionata e sui contributi ricevuti (nel caso sia scelto il regime di aiuti "de minimis"), rilasciata da ogni Azienda Beneficiaria inserita nel Piano.

Ai fini di una corretta compilazione della dichiarazione in autocertificazione si rende dunque indispensabile che le stesse Aziende Beneficiarie dichiaranti e i Soggetti Attuatori, effettuino una puntuale ricognizione di tutti i contributi pubblici ricevuti e degli eventuali ordini di recupero pendenti

per precedenti aiuti dichiarati illegali, rilevanti nella scelta del Regolamento comunitario in materia di aiuti di Stato applicabile.

Detta verifica dovrà essere integrata in sede di attestazione, resa ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013, con l'indicazione di tutti gli eventuali contributi pubblici "de minimis" non risultanti ancora dal RNA (tra i quali quelli concessi da For.Te., che non dovessero ancora risultare dal Registro medesimo).

La concessione dei finanziamenti è subordinata alla interrogazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato, alle condizioni e con le modalità previste dall'Art. 52 rubricato "Registro Nazionale degli Aiuti di Stato" della Legge del 24 Dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii. e dalle disposizioni attuative, che a far data da Luglio 2017 assumono carattere di obbligatorietà.

Proprio in considerazione degli adempimenti ed obblighi derivanti dalla normativa in tema di aiuti di Stato e come meglio di seguito specificato, sono escluse dal Piano le Aziende Beneficarie per le quali dalla verifica condotta dal Fondo sulla dichiarazione in autocertificazione allegata al Piano, si rilevi che non sussistono tutti i requisiti richiesti dal Regolamento (UE) applicato.

In particolare, l'importo del finanziamento delle Aziende Beneficarie che hanno optato per il regime "de minimis" concorre al raggiungimento del massimale previsto dal Regolamento, il cui superamento è oggetto di verifica da parte del Fondo secondo quanto descritto al Punto 14 del presente Avviso. Qualora dalla verifica non emerga il superamento del massimale, l'importo del finanziamento costituirà l'ammontare dell'aiuto "de minimis" concesso e registrato sul RNA in caso di approvazione del Piano.

Nel caso si verifichi un superamento del massimale per un **Piano Aziendale**, inviato al Fondo attraverso l'applicativo informatico, lo stesso non può essere finanziato.

Nel caso dei **Piani di tipologia Territoriale e Settoriale (anche Settoriale Nazionale)**, il Soggetto Presentatore/Attuatore, al fine di garantire gli obiettivi previsti nel Piano, ha l'obbligo di sostituire le Aziende Beneficarie già dichiarate nel formulario di candidatura del Piano, qualora al momento della registrazione in RNA, in fase di monitoraggio, le stesse risultassero escluse per superamento del massimale di aiuti concedibile, con Aziende Beneficarie in possesso dei requisiti richiesti dall'Avviso e aventi fabbisogni formativi analoghi.

Il mancato adempimento dell'obbligo di sostituzione comporta l'applicazione di una penalità nel Sistema di rating dei Soggetti erogatori della formazione.

Si sottolinea che nel caso di Piani Territoriali e Settoriali (anche Settoriali Nazionali) e nel caso di Piani Aziendali presentati da Consorzi e Gruppi di Impresa, la verifica e la registrazione dell'aiuto sul RNA sono riferiti alle quote di finanziamento imputabili alle singole Aziende Beneficarie coinvolte nel

Piano, così come risultanti dalla ripartizione del finanziamento in fase di presentazione e/o in fase di monitoraggio.

Analoga procedura viene adottata per la verifica e registrazione degli aiuti concessi sul SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) e sul SIPA (Sistema Italiano Pesca e Acquacoltura).

Si sottolinea che:

- Gli importi registrati in RNA per singola Azienda Beneficiaria non potranno in nessun caso subire una variazione in aumento, indipendentemente dal regime optato;
- Le risorse del Conto Individuale Aziendale e di Gruppo, che ciascuna Azienda Beneficiaria apporta nel Piano Territoriale e/o Settoriale (anche Settoriale Nazionale) qualora vi aderisca successivamente all'approvazione del Piano da parte del Fondo, costituiscono mera restituzione dei versamenti che ha effettuato e non sono, pertanto, soggette alla disciplina degli aiuti di Stato.

Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare il sito [www.fondoforte.it](http://www.fondoforte.it), con particolare riferimento alla sezione "Amministrazione Trasparente>Leggi, Norme, Disposizioni For.Te." e nei "Documenti utili" riportati in calce nella pagina "Avvisi attivi". Nella stessa sezione "Leggi, Norme, Disposizioni For.Te." sono resi disponibili i testi dei Regolamenti comunitari sugli Aiuti di Stato.

### **13. Modalità e procedure per la presentazione dei Piani**

Entro il mese di **giugno 2022**, saranno disponibili sul sito di For.Te. nell'Area Riservata, il formulario di candidatura per la presentazione dei Piani formativi in formato word, i format degli allegati, la "Guida alla presentazione dei Piani formativi 2022" ed il "Vademecum 2022".

Tutta la documentazione utile alla presentazione, gestione rendicontazione dei Piani formativi sarà altresì pubblicata sul sito istituzionale del Fondo nella pagina dedicata all'Avviso 3/22, nella Sezione "Avvisi Attivi".

L'applicativo on line per la compilazione della candidatura sarà reso disponibile nei **20 (venti) giorni antecedenti la scadenza** sul sito [www.fondoforte.it](http://www.fondoforte.it) mediante accesso protetto dall'Area Riservata. Terminato l'inserimento dei dati e della documentazione prevista, il sistema provvede a generare la **Domanda di finanziamento** (Allegato A).

Tutti gli Allegati, ivi inclusa la Domanda di finanziamento generata automaticamente dal Sistema, devono recare la firma del Legale Rappresentante del Soggetto Presentatore, del Soggetto Attuatore o dell'Azienda Beneficiaria (a seconda della tipologia di documento), essere datati, redatti su carta intestata o recare un timbro leggibile. Nell'ipotesi di delega dei poteri di firma è necessario rispettare le indicazioni contenute nella "Guida alla Presentazione dei Piani formativi 2022".

Le dichiarazioni devono essere corredate dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità del dichiarante (Art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000).

La mancanza di uno degli elementi sopra indicati è considerata una non conformità ed è motivo di esclusione dalla procedura secondo quanto dettagliato al Punto 14.1.

Completato l’inserimento dei dati e caricati i documenti richiesti, una volta effettuato l’invio del Piano al Fondo, il sistema rilascia in automatico al Presentatore la ricevuta di avvenuta presentazione del Piano formativo.

Per l’elenco dei **documenti da produrre e da caricare obbligatoriamente in Piattaforma**, si rimanda alla “Guida alla presentazione dei Piani formativi 2022”, parte integrante del presente Avviso.

Si ricorda che nell’ambito della documentazione prevista:

- deve essere scansionato e caricato nel sistema l’Accordo di condivisione del Piano secondo le procedure previste dal “Protocollo di condivisione dei Piani formativi” del 22 giugno 2020;
- per i Soggetti Attuatori accreditati o certificati è necessario caricare in piattaforma l’ultimo rinnovo del certificato di accreditamento o del certificato di qualità. Nel caso di accreditamento, il documento prodotto dovrà chiaramente indicare la data dell’ultimo rinnovo ed attestazione di validità dell’accreditamento.
- per i Soggetti di cui al precedente Punto 6.3.1 lettera a) dovrà essere caricata la documentazione comprovante il requisito dichiarato, nonché la composizione dei Consorzi e degli Enti di cui all’Art.1 della Legge 40/1987 e per i Soggetti di cui alla lettera c) quella comprovante l’accreditamento dichiarato.
- per le ATI / ATS, tra Presentatori e/o tra Attuatori:
  - se già costituite: è necessario caricare in piattaforma copia dell’atto costitutivo e copia di un documento o del certificato dal quale si evinca il possesso, da parte del soggetto capofila, dei requisiti indicati ai Punti precedenti;
  - se in via di costituzione: è necessario caricare in piattaforma l’impegno, da parte di ogni soggetto, a formalizzare il raggruppamento prima della stipula della Convenzione con specificazione del soggetto capofila e per tutti i componenti, documentazione relativa al possesso dei requisiti indicati ai precedenti Punti.

## **14. Procedure di selezione e finanziamento**

### **14.1 Ammissibilità**

La struttura del Fondo provvede ad effettuare l’esame istruttorio relativo all’ammissibilità formale delle richieste, verificando la completezza e correttezza della documentazione prodotta.

Sono inammissibili i Piani:

- a) nei quali risulti mancante o non conforme l'**Accordo di condivisione del Piano** o comunque non venga data evidenza del rispetto delle procedure previste dal "Protocollo di condivisione dei Piani formativi" del 22 giugno 2020;
- b) nei quali risulti mancante la Domanda di finanziamento (All. A) o si rilevi una non conformità nella sottoscrizione;
- c) nei quali risulti mancante l'Allegato B della o delle Aziende Beneficarie o qualora si rilevi almeno una delle seguenti non conformità: mancata o errata sottoscrizione, mancata selezione del regime di aiuti di Stato e mancata compilazione delle associate informazioni richieste (CPO o contributi concessi); mancata selezione dell'opzione applicabile in relazione all'assolvimento degli obblighi previsti dalla Legge 68/99, mancata indicazione della delega alla realizzazione del Piano;
- d) nei quali il finanziamento richiesto risulti superiore ai valori previsti al precedente Punto 8.2 e 8.3.

Saranno inoltre escluse dalla procedura, ai sensi di quanto previsto dal precedente Punto 12, le Aziende Beneficarie che abbiano optato per il regime "de minimis" e che all'esito della verifica sul Registro Nazionale sugli Aiuti di Stato, risultino aver superato il massimale di aiuti concedibili.

Nel caso di **Piani Aziendali presentati da Consorzi e Gruppi di Impresa**, l'esclusione di un'azienda non comporterà l'esclusione del Piano dalla procedura, fatto salvo il caso in cui:

- l'azienda esclusa non sia il Soggetto Presentatore del Piano secondo quanto già specificato al Punto 12;
- il numero complessivo dei dipendenti delle Aziende Beneficarie, al netto di quelli delle aziende escluse, risultasse inferiore al 50% del numero complessivo dichiarato nel formulario di candidatura, il Piano sarà escluso dalla procedura di valutazione.

Qualora tuttavia l'esclusione di una o più aziende non determini l'esclusione del Piano dall'Avviso ma determini una modifica dell'importo richiesto ai sensi del precedente Punto 8.2 e 8.3, il finanziamento verrà riparametrato.

Nel caso di **Piani Territoriali e Settoriali (anche Settoriali Nazionali)**, la verifica sul rispetto dei massimali previsti dal regime "de minimis" verrà effettuata per le Beneficarie già dichiarate successivamente all'approvazione del Piano, direttamente attraverso l'applicativo fornito dal Fondo.

Salvo le ipotesi di inammissibilità sopra espressamente previste, per tutti i documenti dettagliati nella "Guida alla presentazione dei Piani formativi 2022", qualora gli stessi risultino incompleti e/o non conformi, il Fondo attiverà la procedura di "**Soccorso Istruttorio**", indicando il termine perentorio di

5 (cinque) giorni lavorativi entro i quali il Presentatore dovrà trasmettere i documenti richiesti sanando le non conformità riscontrate. In caso di mancato invio della documentazione e/o di documentazione comunque non conforme, il Fondo comunicherà al Presentatore l'esclusione dalla procedura di valutazione.

La fase di ammissibilità viene completata di norma in un massimo di 20 (venti) giorni lavorativi, decorrenti dalle scadenze temporali di cui al precedente Punto 9; eventuali proroghe al suddetto termine saranno tempestivamente pubblicate sul sito del Fondo. Nel predetto termine non si considera il periodo dal 31 luglio al 10 settembre 2022 e dal 11 dicembre 2022 al giorno 8 gennaio 2023.

Al termine dell'esame di ogni Piano, entro le successive 24 (ventiquattro) ore, qualora lo stesso risulti non ammissibile, il Fondo comunica il motivo dell'esclusione al Soggetto Presentatore, per consentire l'eventuale ricorso entro 10 (dieci) giorni dalla data della comunicazione stessa.

È facoltà del Fondo, ai sensi delle indicazioni di cui al Punto 5.2.3 del "Regolamento Generale di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo" approvato dall'ANPAL con Decreto n. 0000364 del 7 agosto 2019, disporre a campione la verifica di veridicità delle dichiarazioni in autocertificazione prodotte.

#### **14.2 Valutazione dei Piani ed approvazione delle Graduatorie**

A seguito dell'esame di ammissibilità effettuato dal Fondo, il Nucleo tecnico incaricato della valutazione qualitativa procede all'esame del Piano, assegnando il punteggio qualitativo nel rispetto dei criteri predeterminati dall'Avviso e dalla procedura operativa di riferimento.

Il punteggio quantitativo viene attribuito mediante software dedicato, realizzato sulla base delle regole definite dal presente Avviso e gli uffici del Fondo ne verificano la corretta applicazione.

La fase ha, di norma, una durata non superiore ai 40 (quaranta) giorni.

Nel predetto termine non si considera il periodo dal 31 luglio al 10 settembre 2022 e dal giorno 11 dicembre 2022 al giorno 8 gennaio 2023.

Ad ogni Piano viene assegnato un punteggio quantitativo per un totale massimo di **450/1000** punti ed un punteggio qualitativo per un totale massimo di **550/1000** punti. Non saranno ritenuti finanziabili i Piani ai quali venga attribuito un punteggio complessivo, somma del punteggio quantitativo e qualitativo, inferiore a **750/1000** punti.

Terminata la valutazione dei Piani ammessi al finanziamento, gli uffici predispongono la Graduatoria provvisoria secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivamente attribuito e la trasmettono

al Consiglio di Amministrazione unitamente agli esiti dell'istruttoria sull'ammissibilità, agli esiti della valutazione qualitativa e delle verifiche condotte sui punteggi quantitativi dei singoli Piani.

Sulla base della Graduatoria dei Piani Aziendali finanziabili in funzione del punteggio acquisito e delle risorse stanziare, mediante apposito software, viene inserito nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato l'importo del finanziamento concesso ad ogni Azienda Beneficiaria, o della quota di finanziamento nel caso della sub-tipologia Consorzi e Gruppi di Imprese, per la definitiva verifica in relazione agli aiuti concessi in ordine al Regolamento "de minimis".

Nel caso dei Piani Territoriali e Settoriali (anche Settoriali Nazionali), detta verifica viene effettuata in sede di realizzazione del Piano, prima dell'avvio della formazione.

Il CdA, nella prima riunione utile, delibera sull'approvazione o sul rigetto del finanziamento.

I finanziamenti vengono assegnati fino a concorrenza delle risorse stanziare secondo quanto specificato al Punto 8.1. Qualora l'ultimo Piano finanziabile non possa essere finanziato completamente per mancanza di risorse, sarà finanziato parzialmente fino ad esaurimento delle risorse disponibili sulla scadenza, purché il valore della riparametrazione non superi il 30% del finanziamento richiesto.

Nei casi di punteggio ex aequo, in ciascuna scadenza si darà priorità ai Piani che abbiano ottenuto il punteggio qualitativo più elevato; qualora dovessero persistere casi di ex aequo, si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione (giorno, ora, minuti e secondi).

Nelle successive 48 (quarantotto) ore, gli aiuti concessi verranno registrati sul RNA e ricavato il codice identificativo del singolo aiuto concesso (CUP), che dovrà essere riportato unitamente al PF, in ogni atto prodotto al Fondo.

Per quanto riguarda i Piani di tipologia Territoriale e Settoriale (anche Settoriale Nazionale), il Fondo attribuirà ad ogni Piano il relativo CUP. I Presentatori/Attuatori gestiranno le iniziative interamente attraverso il modulo di monitoraggio fisico e finanziario presente in Piattaforma, inserendo i dati richiesti e associando le aziende ed i relativi lavoratori ai progetti previsti ed ai moduli, tenuto conto di quanto precisato al precedente Punto 12, con specifico riferimento alle aziende già dichiarate nel formulario di candidatura.

For.Te. provvede a trasmettere le notifiche di avvenuto finanziamento ed a caricare nel sistema le Convenzioni dei Piani al massimo entro 3 (tre) giorni dall'approvazione delle Graduatorie.

In caso di rigetto del Piano presentato, i soggetti interessati possono proporre reclamo innanzi al Consiglio di Amministrazione, con istanza motivata da far pervenire entro i 30 (trenta) giorni successivi alla comunicazione di rigetto.



Sull'istanza il Consiglio d'Amministrazione delibera a suo insindacabile giudizio.

In caso di accoglimento del ricorso, For.Te. procede al finanziamento del Piano ritenuto finanziabile.

In caso di risorse non sufficienti o in assenza di residui, il Consiglio di Amministrazione dispone apposito stanziamento per il finanziamento del Piano.

Il Soggetto Presentatore di un Piano finanziato, non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della notifica di approvazione del finanziamento, dovrà provvedere a caricare nel sistema informatico la Convenzione firmata dal Legale Rappresentante, unitamente alla documentazione richiesta, ed alla Dichiarazione di avvio attività (DAA).

Il mancato rispetto dei termini previsti per la sottoscrizione e caricamento sull'Applicativo informatico della Convenzione e della documentazione allegata comporta la decadenza automatica del finanziamento accordato.

Nel caso in cui dovessero residuare Piani finanziabili ma non finanziati per mancanza di risorse, non è previsto il rifinanziamento.

#### **14.3 Criteri di Valutazione dei Piani**

I Piani candidati saranno valutati sulla base dei criteri di seguito dettagliati.

## Griglia di Valutazione Quantitativa Piani Aziendali Comparto LST

Criteri di valutazione quantitativa	Sub criteri	Indicatori	Punteggio	
			Punti	Punteggio max per item
1 Metodologie di apprendimento	1.2	<b>Utilizzo delle metodologie interattive (sul totale delle ore di formazione previste)</b>		
		Almeno il 20%	20	
		Almeno il 50%	30	
		Oltre il 50%	50	
			<b>50</b>	
2a Attuatori esterni (Enti/società di formazione)		<b>Indicatori di performance</b>		
	2a.1	<b>Anni di costituzione dell'Ente formativo</b>		
		Dopo il 2010	10	
		Dal 2006 al 2009	30	
		Dal 1990 al 2005	50	
	2a.2	<b>Anni d'esperienza nella formazione continua con riferimento ai settori della Logistica, Spedizioni, Trasporti</b>		
		Da 5 a 10	10	
		Da 11 a 14	30	
		Da 15 e oltre	40	
	2a.3	<b>Corsi di formazione continua erogati nel biennio 2018 e 2019 con riferimento ai settori della Logistica, Spedizioni, Trasporti</b>		
		Da 16 a 50	10	
		Da 51 a 90	30	
		Da 91 e oltre	50	
	2a.4	<b>Fatturato complessivo degli esercizi 2018, 2019 e 2021 per le sole attività di formazione continua nei settori della Logistica, Spedizioni, Trasporti</b>		
		Minore/Uguale di € 1.000.000	20	
		Maggiore di € 1.000.000 e minore di € 1.500.000	30	
Maggiore/Uguale di € 1.500.000		40		
			<b>180</b>	

Criteri di valutazione quantitativa	Sub criteri	Indicatori	Punteggio			
			Punti	Punteggio max per item		
<b>2b Attuatori interni (Presentatore/beneficiarie)</b>		<b>Indicatori di performance</b>				
	2b.1	<b>Corsi di formazione realizzati e gestiti negli ultimi quattro</b>				
		Da 1 a 4	20			
		Da 5 a 10	35			
		Oltre 10	50			
	2b.2	<b>Percentuale dei lavoratori in formazione sul totale dei dipendenti negli ultimi quattro anni</b>				
		Fino al 15%	20			
		Maggiore del 15% fino al 30%	45			
		Oltre il 30%	60			
	2b.3	<b>Corsi di formazione continua erogati nel biennio 2018 e 2019 con riferimento ai settori della Logistica, Spedizioni e Trasporti</b>				
		Da 16 a 50	30			
		Da 51 a 90	50			
		Da 91 e oltre	70			
					<b>180</b>	
	<i>Il punteggio massimo attribuito ai soggetti indicati è pari a 180. In caso di ATI/ATS, il punteggio viene calcolato considerando esclusivamente il capofila.</i>					
<b>3a Lavoratori in Formazione</b>	3.1	<b>Numero complessivo lavoratori previsti in formazione</b>				
		<b>Classe dimensionale impresa</b>	<b>% lavoratori in formazione</b>			
		Da 51 a 149 dipendenti	Fino al 20%	40		
			> 20% fino al 30%	60		
			> 30% fino al 50%	80		
			Oltre 50%	100		
		<b>Classe dimensionale impresa</b>	<b>% lavoratori in formazione</b>			
		Da 150 a 249 dipendenti	Fino al 20%	40		
			> 20% fino al 30%	60		
			> 30% fino al 40%	80		
			Oltre 40%	100		
						<b>100</b>
<i>In caso di un Piano formativo a cui partecipano più imprese, il punteggio complessivo sarà dato dalla media dei punteggi ottenuti dalle singole imprese</i>						

Criteri di valutazione quantitativa	Sub criteri	Indicatori	Punteggio		
			Punti	Punteggio max per item	
4a Beneficiaria	4.1	<b>Adesione</b>			
		<b>Anzianità e continuità di adesione a For.Te.</b>			
		2019-2022	10		
		2015-2018	20		
		Fino al 2014	30		
				<b>30</b>	
	4.2	<b>Finanziamenti ricevuti (ultimi 36 mesi)</b>			
		SI	20		
		NO	30		
				<b>30</b>	
5a Comitato di Monitoraggio	5.1	<b>Partecipazione delle Parti sociali costituenti il Fondo e/o dalle Organizzazioni alle stesse aderenti/affiliate, prestata nella fase di monitoraggio del Piano formativo</b>			
		60			
			<b>60</b>		
<b>Punteggio totale Max Valutazione Quantitativa</b>			<b>450</b>		

## Griglia di Valutazione Qualitativa Piani Aziendali Comparto LST

Criteri di valutazione qualitativa	Sub criteri	Indicatori	Punteggio	
			Punti	P. max per item
	1.1	<u>Coerenza degli obiettivi specifici con i risultati attesi</u> (declinazione degli obiettivi rispetto ai lavoratori destinatari della formazione ed all'azienda)	0-100	100
	1.2	<u>Qualità del sistema di monitoraggio del Piano</u> (dettaglio attività previste; durata in mesi; attori coinvolti e relative funzioni; strumenti utilizzati e indicatori di risultato per il Monitoraggio del Piano)	0-50	50
	1.3	<u>Qualità del sistema di valutazione, di attestazione e di certificazione degli apprendimenti</u> (dettaglio a livello di modulo di idonee attività di valutazione finalizzate al rilascio all'allievo di una attestazione degli apprendimenti acquisiti, trasparente e spendibile. Le certificazioni riconosciute dovranno essere descritte nel formulario (tipologia, denominazione, validità, soggetto abilitato al rilascio, corrispondente normativa nazionale/internazionale di riferimento; dettaglio a livello di modulo delle risorse umane impiegate e gli strumenti utilizzati)	0-90	90
	1.4	<u>Metodologia applicata all'analisi dei fabbisogni formativi</u> (descrizione della metodologia applicata a misurare i fabbisogni formativi in ingresso/uscita dei lavoratori in formazione)	0-70	70
	1.5	<u>Coerenza dell'impianto complessivo del Piano</u> (relazione tra tutti gli elementi: durata del Piano; ore totali di formazione; attività formative, propedeutiche, trasversali; progetti, moduli e loro articolazione; metodologie formative; coerenza tra modalità didattica, n. allievi, complessità delle azioni previste e descritte; declinazione a livello di modulo, delle conoscenze e competenze)	0-80	80
	1.6	<u>Impatto previsto sulle performance aziendali</u> (risultati attesi dagli esiti della formazione e dalle conoscenze/competenze acquisite dai destinatari)	0-60	60
	1.7	<u>Coerenza delle metodologie formative utilizzate in relazione ai singoli progetti previsti</u>	0-50	50
	1.8	<u>Elementi di innovatività del Piano</u> (metodologie utilizzate, contenuti formativi anche in riferimento alle priorità indicate dal PNRR)	0-50	50
<b>Punteggio totale Max Valutazione Qualitativa</b>			<b>550</b>	

## Griglia di Valutazione Quantitativa Piani Territoriali e Settoriali (anche Settoriali Nazionali) Comparto LST

Criteri di valutazione quantitativa	Sub criteri	Indicatori	Punteggio		
			Punti	Punteggio max per item	
<b>1 Metodologie di apprendimento</b>	1.2	<b>Utilizzo delle metodologie interattive (ore di formazione del/i modulo/i sul totale delle ore del Piano)</b>			
		Almeno il 20%	20		
		Almeno il 50%	40		
		Oltre il 50%	80		
			<b>80</b>		
<b>2 Presentatori/Attuatori</b>	<b>Indicatori di performance degli attuatori</b>				
	2.1	<b>Anno di costituzione dell'Ente formativo</b>			
		Dopo il 2010	20		
		Dal 2006 al 2009	40		
		Dal il 1990 al 2005	60		
	2.2	<b>Anni d'esperienza nella formazione continua con riferimento ai settori della Logistica, Spedizioni, Trasporti</b>			
		Da 5 a 10	20		
		Da 11 a 14	40		
		Da 15 e oltre	60		
	2.3	<b>Corsi di formazione continua erogati nel triennio 2018, 2019 e 2021 con riferimento ai settori della Logistica, Spedizioni, Trasporti</b>			
		Da 16 a 50 - 20	20		
		Da 51 a 90	40		
		Da 91 e oltre	60		
	2.4	<b>Fatturato complessivo degli esercizi 2018, 2019 e 2021 per le sole attività di formazione continua nei settori della Logistica, Spedizioni, Trasporti</b>			
		Minore/Uguale di € 1.000.000	20		
		Maggiore di € 1.000.000 e minore di € 1.500.000	30		
Maggiore/Uguale di € 1.500.000		40			
			<b>220</b>		
<i>Il punteggio massimo attribuito ai soggetti indicati è pari a 220. In caso di ATI/ATS, il punteggio viene calcolato considerando esclusivamente il capofila</i>					

Criteri di valutazione qualitativa	Sub criteri	Indicatori	Punteggio	
			Punti	Punteggio max per item
<b>3 Lavoratori in formazione</b>	3.1	<b>Numero complessivo lavoratori previsti in formazione</b>		
		Da 70 a 100	30	
		Da 101 a 159	40	
		Da 160 e oltre	60	
				<b>60</b>
<b>4 Comitato di Monitoraggio</b>	5.1	<b>Partecipazione delle Parti sociali costituenti il Fondo e/o dalle Organizzazioni alle stesse aderenti/affiliate, prestata nella fase di monitoraggio del Piano formativo</b>	90	
<b>Punteggio totale Max Valutazione Quantitativa</b>				<b>450</b>

## Griglia di Valutazione Qualitativa Piani Territoriali e Settoriali (anche Settoriali Nazionali) Comparto LST

Criteri di valutazione qualitativa	Sub criteri	Indicatori	Punteggio	
			Punti	P. max per item
<b>1 Coerenza della proposta progettuale</b>	1.1	<u>Metodologia applicata all'analisi dei fabbisogni formativi</u> (descrizione della metodologia applicata ex ante, sulla base dei dati disponibili relativi al settore, territorio, target di destinatari previsti, e durante la realizzazione dell'intero Piano rispetto ai destinatari effettivi)	0-70	70
	1.2	<u>Coerenza della finalità/obiettivi del Piano</u> (declinazione delle finalità/obiettivi specifici rispetto ai lavoratori destinatari della formazione, al settore/territorio, al sistema delle aziende)	0-70	70
	1.3	<u>Coerenza dell'impianto complessivo del Piano</u> (relazione tra tutti gli elementi: durata del Piano; ore totali di formazione previste; attività formative, propedeutiche, trasversali; progetti indicati, modalità di erogazione)	0-70	70
	1.4	<u>Elementi di innovatività del Piano</u> (metodologie utilizzate, contenuti formativi anche in riferimento alle priorità indicate dal PNRR)	0-40	40
			<b>250</b>	
<b>2 Sistema di monitoraggio del Piano e Impatto della valutazione</b>	2.1	<u>Qualità del sistema di monitoraggio del Piano</u> (dettaglio attività previste; durata in mesi; attori coinvolti e relative funzioni; strumenti utilizzati e indicatori di risultato per il Monitoraggio del Piano)	0-30	30
	2.2	<u>Qualità del sistema di valutazione, di attestazione e di certificazione degli apprendimenti</u> (previsione a livello di progetto di idonee attività di valutazione finalizzate al rilascio all'allievo di una attestazione degli apprendimenti acquisiti, trasparente e spendibile. Le certificazioni riconosciute dovranno essere descritte nel formulario (tipologia, denominazione, validità, soggetto abilitato al rilascio, corrispondente normativa nazionale/internazionale di riferimento; dettaglio delle risorse umane impiegate e gli strumenti utilizzati)	0-70	70
	2.3	<u>Risultati attesi sul sistema delle imprese</u> (impatto previsto degli esiti della formazione e delle conoscenze/competenze acquisite dai destinatari)	0-50	50
			<b>150</b>	
<b>3. Coerenza del Piano con il contesto territoriale/nazionale</b>	3.1	<u>Coerenza del Piano nel suo complesso con il contesto socio-economico</u> dei settori Logistica, Trasporti e Spedizioni a livello territoriale o nazionale	0-70	70
	3.2	<u>Qualità dell'interazione</u> con i soggetti rappresentativi ai vari livelli territoriali o settoriali delle aziende e dei lavoratori, anche ai fini della riproducibilità e diffusione dell'intervento; presenza di documentazione ad evidenza delle interazioni, opportunamente sottoscritta/datata, riferibile al Piano ed alle finalità dello stesso	0-80	80
			<b>150</b>	
<b>Punteggio totale Max Valutazione Qualitativa</b>			<b>550</b>	



Per tutte le tipologie di Piani, al fine di omogeneizzare le operazioni di valutazione e migliorare la leggibilità della motivazione attribuita al punteggio, il Nucleo di valutazione procederà ad esprimere per ciascuno degli item sopra indicati, un giudizio sintetico corrispondente ad uno tra i 7 giudizi predeterminati. A ciascuno di tali giudizi corrisponderà in via automatica un determinato coefficiente matematico espresso in termini di frazione, da utilizzarsi per l'attribuzione dei punteggi.

Tali giudizi sintetici, unitamente ai relativi coefficienti vengono esposti nella tabella di seguito riportata:

<b>GIUDIZIO QUALITATIVO</b>	<b>COEFFICIENTE</b>
Eccellente	1,00
Ottimo	0,85
Buono	0,70
Discreto	0,55
Sufficiente	0,40
Insufficiente	0,10
Non valutabile (non presente / assenza di elementi che consentano la valutazione dell'item)	0,00

### **15. Modalità di erogazione dei finanziamenti**

I finanziamenti approvati vengono erogati secondo le modalità di seguito descritte.

- a) In un'unica soluzione, a saldo, alla chiusura delle attività previste dal Piano. L'ammontare del saldo verrà determinato e, quindi, erogato a seguito della verifica della rendicontazione da parte del Fondo.
- b) In più soluzioni, mediante anticipazioni e a saldo. Il Soggetto Presentatore può richiedere a For.Te. fino ad un massimo di tre anticipazioni, così come di seguito dettagliate.
  - b1) 1° anticipo, pari al 50% del finanziamento concesso, richiedibile esclusivamente entro i primi 90 giorni, calcolati dalla data di avvio delle attività del Piano, dichiarata in DAA;
  - b2) 2° anticipo, richiedibile entro o contestualmente l'invio della DTA, fino ad un massimo di un ulteriore 45%, purché il finanziamento calcolato dall'applicativo sulla base della formula delle UCS, sia almeno pari al 70% del finanziamento concesso;
  - b3) l'ulteriore 5% sarà riconosciuto dal Fondo all'esito delle verifiche condotte sul rendiconto finale esposto.
- c) In più soluzioni, mediante anticipazione e a saldo. Trascorsi i termini per la richiesta di 1° anticipo, il soggetto Presentatore potrà richiedere, entro o contestualmente l'invio della DTA, fino ad un massimo del 95% del finanziamento concesso, purché il finanziamento calcolato

dall'applicativo sulla base della formula delle UCS, sia almeno pari al 70%. L'ulteriore 5% sarà riconosciuto dal Fondo all'esito delle verifiche condotte sul rendiconto finale esposto.

Qualora le tempistiche non siano conformi con quelle sopra indicate e/o il finanziamento calcolato dall'applicativo sulla base della formula delle UCS, evidenzi una percentuale del realizzato inferiore al 70%, rispetto al finanziamento concesso - vedasi precedenti lettere b2) e c) - l'applicativo non consentirà l'inoltro della richiesta.

Il Fondo non accetterà richieste di cui ai punti b2) e c) pervenute oltre la comunicazione di fine attività (DTA).

Le richieste di anticipo dovranno essere corredate obbligatoriamente da Polizza fideiussoria bancaria o assicurativa a garanzia dell'importo richiesto, il cui testo dovrà essere redatto secondo il modello predisposto dal Fondo, che non può essere modificato in alcuna parte.

Copia della polizza dovrà essere caricata contestualmente alla richiesta nell'applicativo e obbligatoriamente trasmessa, entro i successivi 10 (dieci) giorni, in originale alla sede del Fondo, salvo il caso in cui sia sottoscritta digitalmente, da tutti i soggetti.

In caso di mancata trasmissione del suddetto documento entro le tempistiche sopra indicate, la richiesta verrà annullata dal Fondo.

Potranno essere presentate più Polizze fideiussorie, a garanzia delle anticipazioni richieste o, in alternativa, un'unica Polizza a garanzia del 90% del finanziamento concesso dal Fondo.

La presentazione di un'unica Polizza non determina, né fa maturare di per sé alcun diritto di credito, né corrispettivo, che si determineranno soltanto nel caso di effettivo raggiungimento della percentuale del realizzato, così come indicate alle lettere precedenti.

In entrambi i casi la scadenza della polizza deve considerare ulteriori 5 (cinque) mesi successivi alla data di fine attività prevista.

Le uniche fideiussioni accettate dal Fondo saranno quelle rilasciate dai soggetti rientranti nell'elenco delle imprese di assicurazione autorizzate dall'IVASS all'esercizio del ramo cauzione aventi sede legale in Italia e/o dagli Intermediari Finanziari, iscritti in apposito Albo, di cui all'Art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993 (T.U.B.) e ss.mm.ii., tenuto dalla Banca d'Italia. Le indicazioni vincolanti per la stipula della fideiussione sono contenute sul sito istituzionale, [www.fondoforte.it](http://www.fondoforte.it), nella sezione "Avvisi Attivi>Documenti utili", in calce alla pagina.

Per le anticipazioni, così come per la rendicontazione finale, il Presentatore è tenuto a trasmettere il DURC in corso di validità, contestualmente alla nota di debito, a seguito della relativa richiesta da parte del Fondo, effettuati i dovuti controlli.

L'ammontare del saldo finale, per tutti i casi contemplati, viene determinato solo all'esito della verifica della rendicontazione finale; conseguentemente tutti gli importi concessi a titolo di anticipazione non costituiscono crediti certi per il Presentatore e non potranno essere ceduti a terzi.

## 16. Monitoraggio e controllo dei Piani finanziati

Gli obblighi, le regole e gli adempimenti a carico del Soggetto Presentatore, dell'Attuatore e del Direttore del Piano nelle fasi di avvio, gestione, monitoraggio e rendicontazione dei Piani, nonché le modalità di erogazione del finanziamento, sono specificati nel "Vademecum 2022" e nel testo della Convenzione, entrambi parte integrante del presente Avviso.

Il Fondo si riserva la facoltà di integrare e specificare, la documentazione e le procedure che dovessero rendersi necessarie, anche durante la fase di realizzazione dei Piani formativi finanziati, mediante apposite comunicazioni e disposizioni nell'area riservata del sito istituzionale del Fondo, dedicata all'Avviso.

In ottemperanza a quanto previsto dal Registro Nazionale degli aiuti di Stato, ad ogni Piano ammesso a finanziamento sarà assegnato il codice CUP (Codice Unico di Progetto), che deve essere obbligatoriamente indicato su tutti i documenti amministrativi e contabili del Piano, unitamente al RUP attribuito dal Fondo.

Il Presentatore, l'Attuatore ed il Direttore sono tenuti a realizzare il Piano formativo ammesso a finanziamento nei tempi e secondo quanto previsto nel Piano approvato, fatte salve eventuali proroghe concesse dal Fondo.

Il Soggetto Presentatore, non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della notifica di approvazione del finanziamento, dovrà provvedere a caricare nel sistema informatico la Convenzione firmata dal Legale Rappresentante, unitamente alla documentazione richiesta, ed alla Dichiarazione di avvio attività (DAA).

Le attività previste nel Piano dovranno essere avviate non oltre 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione della Convenzione.

Come precisato al Punto 14.2, nel caso di Piani di tipologia Territoriale e Settoriale (anche Settoriale Nazionale), i Presentatori/Attuatori dovranno inserire le informazioni richieste per le Beneficiarie già dichiarate (30%) associando le stesse ed i relativi lavoratori ai progetti previsti, implementando i moduli. L'applicativo, per queste aziende e le ulteriori che saranno inserite successivamente:

- verificherà che l'azienda risulti già aderente al Fondo, sulla base dei data base forniti mensilmente dall'INPS, restituendo il relativo esito;
- provvederà a registrare sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) l'aiuto concesso per le aziende che optino per il Regolamento (UE) n. 651/2014. Per quanto concerne le aziende che optino per il regime "de minimis", ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013, il sistema provvederà ad effettuare la verifica di capienza rispetto al massimale residuo concedibile, rilasciando in caso di esito negativo apposito messaggio corredato dall'eventuale importo residuo. In quest'ultimo caso la procedura potrà essere perfezionata qualora l'azienda opti per il regime 651/2014, garantendo tuttavia la quota di cofinanziamento obbligatorio (CPO);

- verificherà che l’Azienda Beneficiaria qualora abbia optato per il Regolamento (UE) n. 651/2014 non sia associata ad un progetto di formazione obbligatoria ex D.Lgs. 81/2008;
- verificherà che l’Azienda Beneficiaria non sia presente in altro Piano finanziato a valere sullo stesso Avviso.

In caso di esito positivo delle verifiche, i relativi esiti resteranno visualizzati a sistema a beneficio dell’utente esterno e dell’operatore del Fondo. Nel caso della registrazione dell’aiuto inoltre il sistema consentirà anche di visualizzare la percentuale relativa al CPO, se dovuto.

Per tutte le tipologie di Piano, la Dichiarazione di Termine Attività (DTA), firmata in originale dal legale rappresentante, deve essere caricata nel sistema informatico, entro e non oltre i successivi 7 (sette) giorni dalla data prevista di conclusione del Piano. Nel predetto termine non si considera il periodo dal 31 luglio al 10 settembre 2022 e dal 11 dicembre 2022 al giorno 8 gennaio 2023.

Successivamente all’inserimento nel sistema informatico delle date di avvio e termine attività, le stesse non saranno modificabili, salvo in caso di conclusione anticipata delle attività del Piano. Eventuali richieste di proroga del termine attività, dovranno essere comunicate nelle modalità specificate al precedente Punto 9.

Dal termine delle attività decorrono 60 (sessanta) giorni per la presentazione del rendiconto finale, nel rispetto del Piano finanziario presentato e dei criteri di ammissibilità e delle regole previste dall’Avviso di riferimento, dalla Convenzione e dal “Vademecum 2022”. Tale termine è da considerarsi inderogabile, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento promulgato dal Consiglio di Amministrazione in data 13/6/2017 e pubblicato sul sito web del Fondo, [www.fondoforte.it](http://www.fondoforte.it).

Costituiscono oggetto di decadenza d’ufficio del finanziamento approvato, con semplice comunicazione da parte del Fondo:

- a) Il mancato caricamento anche solo di uno dei documenti previsti in fase di avvio del Piano (Convenzione, DAA, atto costitutivo di ATI/ATS tra Presentatori o Attuatori laddove previsto) nel sistema informatico entro i termini previsti dall’Avviso di riferimento o comunque assegnati dal Fondo;
- b) Mancato avvio delle attività formative, qualora, trascorsi 3 (tre) mesi dalla data di avvio del Piano dichiarata nella DAA, non risultino attività formative realizzate né programmate;
- c) La mancata o non puntuale implementazione del registro elettronico delle presenze dei partecipanti e, più in generale, delle informazioni richieste dal sistema informatico di monitoraggio fornito dal Fondo, che costituiscono prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate per l’applicazione dei costi unitari standard;
- d) Il mancato rispetto dei termini previsti per la presentazione della rendicontazione;
- e) Il mancato caricamento della DTA e della documentazione di corredo, entro i termini previsti dall’Avviso di riferimento o comunque assegnati dal Fondo;
- f) Non conformità gravi rilevate in sede di visite ispettive;

- g) Mancato raggiungimento di almeno il 50% delle attività formative previste e di almeno il 50% dei lavoratori formati, rispetto al numero dei lavoratori in formazione, dichiarato nel formulario.

In caso di perdita da parte del Soggetto Attuatore del requisito dichiarato nel formulario di candidatura, durante la realizzazione del Piano formativo, potranno essere riconosciuti i soli costi ammissibili sostenuti fino a tale data, salvo eventuali tagli.

Le visite ispettive in itinere ed ex post, saranno disposte dal Fondo sul 100% dei Piani finanziati.

I Soggetti Presentatori e il Direttore del Piano dovranno fornire piena collaborazione e rendere disponibili le informazioni, i documenti e i materiali relativi alle attività del Piano.

Il preventivo finanziario, sia in fase di presentazione che di rendicontazione del Piano, sarà costituito da 4 Macro voci:

1. Azioni propedeutiche e trasversali;
2. Attività formativa;
3. Spese relative ai partecipanti;
4. Spese generali di funzionamento e gestione.

Il dettaglio dei costi ammissibili e relative attività è specificato al precedente Punto 10.

Il Fondo potrà riconoscere, sulla base della formula delle Unità di Costo Standard, l'intero finanziamento richiesto, laddove siano stati raggiunti il 90% delle ore di formazione su quelle previste e il 90% dei lavoratori formati, rispetto al numero dei lavoratori previsto nel formulario. Ciò ad eccezione di eventuali decurtazioni operate dagli Uffici, all'esito dei controlli effettuati.

Ogni lavoratore risulterà formato, laddove abbia frequentato con successo, rispetto all'acquisizione delle conoscenze/competenze previste, almeno il 70% delle ore.

## **17. Misure di trasparenza**

A seguito delle modifiche introdotte alle misure di trasparenza delle erogazioni pubbliche dall'Art. 35 del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019, e della nota ANPAL del 25 Luglio 2019, il Fondo provvederà, nel rispetto della Disposizione adottata (Prot. D19/6404), a dare opportuna comunicazione degli obblighi di trasparenza e pubblicità ai Presentatori in fase di concessione del Finanziamento.

Sul rispetto di tali obblighi, il Fondo provvederà ad esercitare i controlli secondo le modalità previste dalla Disposizione sopra richiamata. Tali controlli includono l'effettuazione di verifiche a campione circa la veridicità delle dichiarazioni rese, mediante apposita procedura ed in occasione delle verifiche ispettive ex post.

Maggiori informazioni sulla normativa di riferimento, sui connessi adempimenti e sul relativo regime sanzionatorio sono contenute nel testo della suddetta Disposizione "Misure di trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche, ex Art. 35 L. 58/2019" pubblicata il 1° agosto 2019 sul sito istituzionale del Fondo nella sezione "Amministrazione Trasparente".

## 18. Altre informazioni

Il presente Avviso è disponibile sul sito istituzionale del Fondo [www.fondoforte.it](http://www.fondoforte.it), nella sezione Avvisi > Avvisi attivi.

Per la richiesta di informazioni, gli utenti possono rivolgersi agli Uffici del Fondo, all'indirizzo e-mail: [avvisi2022@fondoforte.it](mailto:avvisi2022@fondoforte.it), specificando nell'oggetto il numero dell'Avviso per il quale si richiede l'assistenza.

Ai sensi della disciplina sulla privacy, in relazione alle informazioni acquisite in fase di presentazione dei Piani formativi, nonché in fase di gestione e rendicontazione, è previsto il trattamento dei dati personali rientranti nelle previsioni legislative di cui all'Art. 6 del Regolamento UE n. 679/2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (il "Regolamento").

Indicazioni sulla tipologia e natura dei dati trattati sono contenute nella "Privacy Policy" resa disponibile sul sito istituzionale al link <https://www.fondoforte.it/privacy-policy-2/> e nelle specifiche informative privacy che saranno rilasciate dal Fondo, redatte nel rispetto delle indicazioni di cui all'Art. 13 del Regolamento.

Si specifica che il conferimento dei dati è indispensabile per la raccolta, valutazione, selezione dei Piani formativi. Il mancato conferimento comporta l'impossibilità di accedere ai finanziamenti erogati da For.Te.

**Titolare del trattamento**  è il Fondo For.Te., con sede in Via Nazionale, 89/a - 00184 Roma - C.F: 97275180582, e.mail: [privacy@fondoforte.it](mailto:privacy@fondoforte.it).

Il **Responsabile della Protezione dei Dati, (RPD o DPO – Data Protection Officer)**, ai sensi dell'Art. 37 del Regolamento, è contattabile all'indirizzo e-mail: [rpprivacy@fondoforte.it](mailto:rpprivacy@fondoforte.it);

Si precisa che il periodo previsto di conservazione dei dati è di 10 (dieci) anni dalla approvazione dei Piani.

Le principali finalità del trattamento dei dati trovano legittimazione giuridica nella disciplina legislativa e regolamentare sui Fondi e sono relative a:

- raccolta, valutazione, selezione dei Piani formativi inviati a For.Te. dalle imprese;
- gestione dei Piani formativi;
- formazione dell'indirizzario per l'invio delle comunicazioni ai soggetti promotori e alle imprese partecipanti, e di altro materiale su iniziative specifiche;
- informazione in merito alle attività del Fondo;
- elaborazioni a fini statistici.

È nella facoltà del Fondo di promuovere azioni di customer satisfaction, rivolte alle Aziende Beneficarie e ai lavoratori destinatari della formazione e finalizzate a rilevare durante lo svolgimento delle azioni formative e alla conclusione dei Piani formativi, il grado di efficacia e di rispondenza alle attese dei partecipanti.

Roma, 05 maggio 2022

**ALLEGATO 1****Classi di importo****(Cfr. Punto 8.3)**

<b>CLASSE RATING</b>	<b>RANGE SCORE</b>	<b>CLASSE IMPORTO</b>
<b>BEST 1</b>	da 90 a 100	400.000,00 €
<b>BEST 2</b>	da 85 a 89	360.000,00 €
<b>MEDIUM 1</b>	da 84 a 70	320.000,00 €
<b>MEDIUM 2</b>	da 69 a 50	288.000,00 €
<b>LOW</b>	da 49 a 30	240.000,00 €